


AUPI
CIMO
DIREL
DIRER
DIRP
DIRPUBBLICA
SAUR
SICUS
SIDAS
SINAFO
SNIAS



CONFEDIR

Roma, 10 luglio 2007

Il Segretario Generale

prot. 682/07

Avv. Massimo Massella Ducci Teri
Presidente dell'ARAN
Roma

Oggetto: Vicedirigenza e contratto collettivo nazionale del personale dipendente dai ministeri.

Gentile Presidente,

E' attualmente in corso il negoziato per il rinnovo del CCNL del personale dipendente dai Ministeri nei cui confronti la CONFEDIR rivolge particolare attenzione visti gli **ampi interessi di tutela della categoria dei funzionari direttivi**. Particolare sensibilità è rivolta, oggi, alla corretta attuazione delle norme relative alla Vicedirigenza, istituto nel quale la categoria dei funzionari direttivi ripone grandi aspettative.

Per tale ragione, pur nel rispetto del ruolo delle organizzazioni sindacali responsabili della realizzazione - assieme all'ARAN - del testo contrattuale, ritengo opportuno e necessario produrre uno specifico contributo in merito alla corretta applicazione dell'articolo 17/*bis* del d.lgs 165/2001, in linea con l'atto di indirizzo ricevuto dal Ministro della Funzione Pubblica e con le disposizioni attualmente vigenti.

Auspico, al riguardo, che l'ARAN vorrà valutare con serenità ed obiettività il contributo fornito, condividendone i principi e le modalità di applicazione e prevedendone l'inserimento nel testo contrattuale.

Si allega, a tal fine, uno specifico articolato e si rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Roberto Confalonieri

Confederazione dei sindacati dei funzionari direttivi, dirigenti e delle elevate professionalità della funzione pubblica

00184 Roma – Largo dell'Amba Aradam, 1 - Tel. 06.77204826 - fax: 06.77077029

www.confedir.org – info@confedir.org

CCNL personale comparto ministeri

Sezione VICEDIRIGENZA

Art. I *personale destinatario*

Le disposizioni del presente capo si applicano al personale ricompreso nell'area separata della vicedirigenza prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. II *Primo inserimento del personale nella area separata della vice dirigenza*

Il personale per il quale ricorrano, alla data di entrata in vigore della legge 145/2002, i requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'inserimento nell'area separata delle vicedirigenza viene immesso d'ufficio nella suddetta area a decorrere dal 1 gennaio 2006.

Art. III *utilizzo delle risorse economiche individuate dal comma 227 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.*

1. Al personale individuato dalla presente sezione è riconosciuto un incremento della retribuzione base di euro 95,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006 ed un ulteriore incremento di euro 128,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007.
2. Le somme indicate nel precedente comma si sommano alle misure già individuate negli articoli (incrementi economici tabellari).

Art. IV
deleghe di competenze dirigenziali

La deleghe di competenze dirigenziali di cui all'art. 17, comma 1-*bis* del d.lgs 165/2001 possono essere conferite esclusivamente al personale di cui alla presente Sezione.

Art. V
orario di lavoro

1. L'orario di lavoro dei vicedirigenti è di 36 ore medie settimanali.
2. I vicedirigenti regolano autonomamente la loro presenza in servizio correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività, agli incarichi loro affidati, all'orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Amministrazione.
3. Lo svolgimento dell'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.
4. Le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all'orario di lavoro di cui al comma 1 sono compensate in un periodo di tre mesi; le ore in difetto dovranno essere recuperate entro il trimestre successivo mentre le ore in eccesso, escluso il riconoscimento di compenso di lavoro straordinario, possono essere recuperate attraverso un massimo di 20 giorni di assenza compensativa all'anno.

Art. VI
Norma di rinvio

Con successivo accordo, da realizzarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, sono definite le dotazioni organiche dell'area della vicedirigenza con riferimento a quelle della dirigenza. Nella stessa sede sono regolate le modalità di accesso all'area della vicedirigenza per il personale che abbia maturato i requisiti richiesti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 145/2002.